

**Regolamento di modifica del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa)” emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres.**

art. 1 oggetto

art. 2 modifica all’articolo 3 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 3 modifiche all’articolo 3 bis del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 4 modifiche all’articolo 4 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 5 modifiche all’articolo 8 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 6 sostituzione dell’articolo 10 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 7 modifiche all’articolo 11 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 8 modifica all’articolo 13 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 9 modifica all’articolo 14 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 10 modifica all’articolo 15 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 11 modifiche all’articolo 16 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 12 modifica all’articolo 17 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 13 modifica all’articolo 20 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 14 modifica all’articolo 21 del DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 15 inserimento dell’articolo 23 bis nel DPRReg. 0152/Pres./2021

art. 16 entrata in vigore

**Art. 1** oggetto

**1.** Il presente regolamento reca modifiche al “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa)”, emanato decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres.

**Art. 2** modifica all’articolo 3 del DPRReg. 0152/Pres./2021

**1.** Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<nel comune dell’immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall’unità immobiliare stessa, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>.

**Art. 3** modifiche all’articolo 3 bis del DPRReg. 0152/Pres./2021

**1.** All’articolo 3 bis del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<secondo la regola “de minimis” di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", in presenza dei requisiti e delle condizioni dallo stesso previste>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa unica non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.>>.

#### **Art. 4** modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al numero 3) della lettera d) del comma 2 le parole <<dell'unità>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'unità>>;  
b) al comma 4 le parole <<del requisiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei requisiti>>.

#### **Art. 5** modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 1 il periodo <<Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.>> è sostituito dal seguente: <<La domanda con i relativi allegati, è presentata sulla base dei modelli, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.>>;  
b) al comma 2 le parole <<alla Servizio regionale competente in materia di turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Servizio regionale competente in materia di turismo, a pena di inammissibilità,>>;  
c) al comma 3 la parola << del >> è sostituita dalla seguente:<<dal>>.  
d) al comma 5 le parole <<al bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'avviso>>;  
e) alla lettera d) del comma 9 le parole <<Regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831>>;  
f) al comma 11 le parole <<nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 9 lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché la dichiarazione di cui al comma 9, lettera b), sono sottoscritte dal proprietario dell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico>>.

#### **Art. 6** sostituzione dell'articolo 10 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

*Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande il responsabile del procedimento provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.>>.

#### **Art. 7** modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a) del comma 3 le parole <<dal bando>> sono sostituite dalle seguenti:<<dall'avviso>>;

- b) alla lettera e) del comma 3 le parole <<dal bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'avviso>>.
- c) dopo la lettera h) del comma 3 è aggiunta la seguente: <<h bis) la domanda non è presentata con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2.>>.

**Art. 8** modifica all'articolo 13 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<degli idonei requisiti previsti nel bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei requisiti previsti nel presente regolamento>>.

**Art. 9** modifica all'articolo 14 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<nel bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'avviso>>.

**Art. 10** modifica all'articolo 15 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<comunicazione del provvedimento di concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nota PEC di comunicazione del provvedimento di concessione come attestata dalla data di certificazione di avvenuta consegna del messaggio generato dal sistema>>.

**Art. 11** modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c ter) del comma 2 le parole <<nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>>;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2. L'accesso è consentito al medesimo soggetto che ha presentato la domanda, l'eventuale modifica deve essere comunicata prima della presentazione della rendicontazione al servizio competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento informatico. Dal ricevimento della comunicazione il termine per la rendicontazione è sospeso fino alla ricezione della comunicazione di avvenuto aggiornamento del sistema informatico.>>.

**Art. 12** modifica all'articolo 17 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<l'approvazione secondo le modalità stabilite dal Bando.>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'eventuale approvazione con decreto del Direttore del Servizio turismo da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.>>.

**Art. 13** modifica all'articolo 20 del DPRReg. 0152/Pres./2021

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<secondo le indicazioni pubblicate sul Bando>> sono soppresse.

**Art. 14** modifica all'articolo 21 del DPReg. 0152/Pres./2021

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 le parole <<le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata;>> sono sostituite dalle seguenti: <<le previsioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2>>.

**Art. 15** inserimento dell'articolo 23 bis nel DPReg. 0152/Pres./2021

1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 0152/Pres./2021 è inserito il seguente:

<<Art. 23 bis  
(Trattamento dei dati personali)

1. Lo svolgimento delle attività connesse al presente regolamento comporta il trattamento di dati personali che avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esclusivamente per le finalità del presente regolamento.

2. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e rende disponibile ai soggetti interessati l'informativa ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento, pubblicandola sul sito istituzionale della Regione.>>.

**Art. 16** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE